



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante:

“Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 7 luglio 2021, n. 24 (Misure di impulso allo sviluppo dell’industrializzazione e dell’insediamento di attività produttive)”

Il Consigliere Regionale

F.to On. Pierluigi Caputo

Relazione Illustrativa

La presente proposta di legge mira a modificare il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 24/2021 recante: "Misure di impulso allo sviluppo dell'industrializzazione e dell'insediamento di attività produttive", eliminando il limite temporale di sei mesi per le attività di assistenza e di supporto che Fincalabra S.p.A. può espletare in favore dei Consorzi regionali per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP).

Lo scopo della modifica è quello di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nelle attività di contrasto alla crisi economica.

Con legge regionale 7 luglio 2021, n. 24 sono state introdotte idonee misure volte al sostegno dello sviluppo dell'industrializzazione e dell'insediamento di attività produttive. Successivamente alla sua approvazione, in sede di applicazione, si è tuttavia rilevata la necessità di aggiornarne i contenuti, anche alla luce del perdurare delle conseguenze economiche della pandemia da COVID-19, cui si sono aggiunti i riflessi negativi sull'economia causati dal panorama di conflitto internazionale e di crisi energetica.

La proposta di legge si struttura in tre articoli:

- l'articolo 1, apporta modifiche di carattere ordinamentale volte ad attualizzare la formulazione del testo normativo, eliminando il limite temporale dei sei mesi per le attività di assistenza e di supporto.
- l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria;
- l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto reca modifiche di carattere esclusivamente ordinamentale.

Di seguito si riporta il quadro di riepilogo degli aspetti finanziari dalla presente legge.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia C o I	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Modifiche all'articolo 1 della l.r. 24/2021	//	//	//
2	Reca la clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
3	Reca l'entrata in vigore della legge	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante: “Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 7 luglio 2021, n. 24 (Misure di impulso allo sviluppo dell’industrializzazione e dell’insediamento di attività produttive)”

Art. 1

(Modifiche all’articolo 1 della l. r. 24/2021)

1. Al comma 1 della legge regionale 7 luglio 2021, n. 24 (Misure di impulso allo sviluppo dell’industrializzazione e dell’insediamento di attività produttive), le parole: “causata dal COVID-19, per il tempo di sei mesi” sono soppresse.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.